



FEDERAZIONE ITALIANA VELA GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

Provvedimento GSN n. 1/2025

Nel procedimento disciplinare relativo alla manifestazione “Italia Cup ILCA” tenutasi in Olbia (SS), presso lo Yacht Club Olbia A.S.D., dal 14 al 16 febbraio 2025, il Giudice Sportivo Nazionale, Marco ALBERTI, ha esaminato e giudicato, su segnalazione del Presidente del Comitato delle Proteste della regata e del Segretario Generale della FIV, il comportamento tenuto dal tesserato *Carlo Umberto De Concilis* timoniere della barca numero velico ITA 220543, categoria ILCA 7, U19 nel corso della manifestazione.

FATTO

A seguito delle risultanze delle indagini e dell’udienza tenuta ai sensi della regola 69 RRS, il giorno 16 febbraio 2025, numero progressivo 9, contro il tesserato *Carlo Umberto De Concilis*, il Comitato delle Proteste della regata sopra menzionata, applicando come richiesto dalla regola 69.2(g) il livello di prova del ragionevole convincimento, tenuto conto della cattiva condotta, conferma l’accusa nei confronti di *Carlo Umberto de Concilis* e decide all’unanimità che “*aver sottratto impropriamente e volontariamente il carrellino di alaggio della concorrente ITA 226919 minorenni, categoria ILCA 4, U16, quando questa era ancora in regata*” rappresenta una infrazione del buon spirito sportivo, un comportamento non etico e che porta discredito allo sport. Pertanto, il concorrente si è reso responsabile di cattiva condotta in violazione della regola 69.1(a).

Tenendo conto delle linee guida di World Sailing per la cattiva condotta, il Comitato delle Proteste accerta che il tesserato *Carlo Umberto De Concilis*, si è reso colpevole in attività di furto, con l’aggravante che l’azione è stata volontaria e non casuale. Viene, però, considerata per il concorrente l’attenuante che nei suoi confronti “non sussistono prove di precedenti e di cattiva condotta” e che “è probabile che il concorrente non trasgredirà più”. Altresì, l’azione del furto di un bene non proprio durante un evento giovanile in pubblico getta ulteriore discredito allo sport. Le scuse fatte dal tesserato *Carlo Umberto De Concilis* alla concorrente ITA 226919 minorenni sono state tardive e poco sentite dalla stessa.

Decide, quindi, che il tesserato *Carlo Umberto De Concilis* venga classificato DNE nelle tre prove disputate dell’evento. Inoltre, l’esito di tale udienza venga riportata ai sensi della RRS 69.2(j) all’autorità nazionale.

Dalla lettura dei fatti accertati, si rileva che:

- il tesserato *Carlo Umberto De Concilis* si scusava con la concorrente ITA 226919 minorenni solo dopo che quest’ultima aveva presentato il rapporto di comportamento sconveniente in maniera veloce, dopo aver scoperto chi avesse sottratto il suo carrellino di alaggio;
- durante l’udienza, il tesserato *Carlo Umberto De Concilis* confermava di aver preso volontariamente un carrellino di alaggio non suo, per sopperire al fatto che non ritrovava più il suo originale;
- confermava di aver volontariamente coperto i riferimenti del proprietario originale con del nastro, e di aver scritto il suo nome sopra per occultare il fatto che era di proprietà non sua.

PQM

Il Giudice Sportivo Nazionale, esaminati gli atti, conferma la sanzione comminata al tesserato *Carlo Umberto De Concilis* timoniere della barca numero velico ITA 220543, categoria ILCA 7, U19 dal Comitato delle Proteste dell'evento, e altresì ne delibera la sospensione della tessera FIV e dell'eleggibilità per un periodo di 3 mesi.

Si comunichi.

Così deciso a Genova il 24 febbraio 2025

Il Giudice Sportivo Nazionale
(Marco ALBERTI)

